



N. 66 - aprile 2015

## Disegni di legge AA.SS. nn. 10-362-388-395-849-874-B "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"

Il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, introduce nel codice penale il reato di tortura.

Il provvedimento si compone di sette articoli, in particolare, **l'articolo 1**, ampiamente modificato dalla Camera dei deputati, introduce nel titolo XII (*Delitti contro la persona*), sez. III (*Delitti contro la libertà morale*), del codice penale, gli articoli 613-bis e 613-ter. L'articolo 613-bis del codice penale, primo comma, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni (nel testo licenziato dal Senato da 3 a 10 anni) chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche (reato di evento), a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose o al fine di - ottenere da essa, o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o - infliggere una punizione o - vincere una resistenza.

*In relazione alla configurazione della fattispecie si segnala l'opportunità di una valutazione della disposizione alla luce della recente sentenza della Corte EDU (CEDU, IV sez., Sentenza 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. n. 6884/11) con la quale l'Italia è stata condannata in relazione alle violenze perpetrate dalle forze di polizia in occasione*

*delle manifestazioni contro il G8 di Genova del 2001. La disposizione in esame, nella parte in cui circoscrive l'ambito dei soggetti passivi alle persone affidate all'agente, o comunque sottoposte alla sua autorità, vigilanza o custodia, potrebbe risultare inapplicabile a casi analoghi a quelli verificatisi nella scuola Diaz. In altri termini resterebbe esclusa la possibilità di riconoscere la configurabilità del reato di tortura nelle ipotesi di gravi violenze intenzionalmente finalizzate a cagionare sofferenza nelle vittime, perpetrate dall'autorità di polizia nell'ambito di operazioni di ordine pubblico prima che le vittime siano state arrestate.*

La tortura è dunque configurata come un reato comune (anziché come un reato proprio del pubblico ufficiale), caratterizzato dal dolo specifico (intenzionalmente cagiona, al fine di) e dalla descrizione delle modalità della condotta (violenza o minaccia o in violazione degli obblighi di protezione, cura o assistenza) che produce un evento (acute sofferenze fisiche o psichiche).

I commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 613-bis prevedono specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura:

- l'aggravante soggettiva speciale, costituita dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato. Per poter applicare l'aggravante - che comporta la

reclusione da 5 a 15 anni (da 5 a 12 anni nel testo licenziato dal Senato)- occorre che l'autore del reato abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio (secondo comma). *La nuova aggravante verrà applicata in luogo dell'aggravante comune prevista per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri, ai sensi dell'articolo 61, primo comma, n. 9, del codice penale (aumento della pena fino a un terzo). E' opportuno rilevare come trattandosi di una circostanza aggravante essa risulta soggetta al giudizio di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, ex articolo 69 del codice penale, con conseguente possibilità per l'organo giudicante di vanificare l'incremento di pena ivi contemplato, e di comminare così le pene base di cui al primo comma anche nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, in caso di equivalenza o di prevalenza delle eventuali attenuanti.* Il terzo comma dell'articolo 613-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, specifica che - tanto in relazione alla fattispecie base, quanto a questa aggravante - la sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di legittime misure privative della libertà personale o limitative di diritti;

- l'aggravante ad effetto comune (aumento fino a 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali (non modificata dalla Camera dei deputati);
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 1/3 della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gra-

vi (non modificata dalla Camera dei deputati);

- l'aggravante ad effetto speciale (aumento della metà della pena), consistente nell'aver causato lesioni personali gravissime (non modificata dalla Camera dei deputati);
- l'aggravante ad effetto speciale (aumento di 2/3 della pena - nel testo licenziato dal Senato "la pena della reclusione di anni trenta"), derivante dall'aver provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato di tortura;
- l'aggravante ad efficacia speciale (ergastolo), derivante dall'aver volontariamente provocato la morte della persona offesa (non modificata dalla Camera dei deputati).

Il successivo articolo 613-ter del codice penale punisce l'istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio (reato proprio), sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da uno a sei anni (nel testo licenziato dal Senato "da sei mesi a tre anni") si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. E' peraltro specificato, con una modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, che questo reato si applica al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere), che riguarda chiunque "pubblicamente" istiga a commettere uno o più reati e prevede la sanzione - quando riguarda la commissione di delitti - della reclusione da uno a cinque anni.

**L'articolo 2** del disegno di legge, non modificato dalla Camera, interviene sull'articolo 191 del codice di procedura penale, aggiungendovi un comma *2-bis*, in modo da stabilire che le dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non sono utilizzabili in un

processo penale. La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Attualmente, il comma 1 dell'articolo 191 del codice penale prevede che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

**L'articolo 3**, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 157 del codice penale inserendo fra i reati per i quali sono raddoppiati i termini di prescrizione anche il delitto di tortura.

**L'articolo 4**, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 19 del TU immigrazione (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), vietando le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

**L'articolo 5** del provvedimento prevede, al comma 1, l'impossibilità di godere della immunità di giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da corti internazionali. Il testo licenziato dal Senato prevedeva più ampiamente l'esclusione dell'immunità diplomatica. Il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il tribunale stesso o il Paese individuato in base allo statuto della medesima Corte internazionale.

**Gli articoli 6 e 7**, non modificati dalla Camera dei deputati, riguardano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

**a cura di C. Andreuccioli**

**L'ultima nota breve:**

[Nigeria tra crescita economica e instabilità interna](#)  
[\(n. 65 aprile 2015\)](#)

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

[www.senato.it](http://www.senato.it)